

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALVUCCI, DE SABBATA, BENEDETTI, GUERRINI, CHIARANTE,
RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PAPALIA, CANETTI e MASCAGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1979

Provvedimenti finanziari urgenti a favore della libera Università di Urbino

ONOREVOLI SENATORI. — L'Università degli studi di Urbino, per comune consenso, è una delle strutture universitarie più prestigiose del nostro Paese. Nel corso dei suoi 500 anni di storia, essa ha svolto una costante e decisiva azione sul terreno della ricerca scientifica e della formazione dei giovani. In questi ultimi 30 anni, per impulso della saggia politica del lungo rettore del professor Carlo Bo, il quale ha sempre agito in fecondo rapporto con l'amministrazione comunale della città, lo Studio urbinato è stato segnato da un vigoroso sviluppo caratterizzato da tutta una serie di importanti iniziative a livello anche internazionale, dall'ampliamento delle strutture

degli istituti e dei servizi, dal potenziamento delle varie e notissime collane di studi e delle riviste scientifiche, insomma da una forte crescita qualitativa e quantitativa.

In attesa della statalizzazione che è stata formalmente richiesta dagli organi di governo dell'Università, è indispensabile che al libero Studio urbinato vengano concessi contributi straordinari urgenti che gli consentano di fare fronte alle urgenti esigenze finanziarie che si sono recentemente accresciute anche come conseguenza dell'applicazione delle leggi dello Stato alle quali l'Università di Urbino si è sempre rigorosamente uniformata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In attesa della sua statalizzazione, alla libera Università degli studi di Urbino è assegnato un contributo straordinario, per cia-

scuno degli anni 1979 e 1980, di lire 8.000 milioni.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1979, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.